



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **10** DEL 25 NOV 2016

OGGETTO: Approvazione del documento “Rimodulazione dell'analisi di rischio e progetto operativo degli interventi di bonifica - Area PSD”. Cromology Italia S.p.A. Stabilimento Resana (TV) in via Castellana 201.  
Proponente: Cromology Italia S.p.A.  
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il documento “Cromology Italia S.p.A. - Stabilimento Resana (TV) via Castellana - Rimodulazione dell'analisi di rischio e progetto operativo degli interventi di bonifica - Area PSD”. Trasmesso il 09/11/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 454989 del 10/11/2015.

Integrato dai documenti:

“Stabilimento Cromology Italia S.p.A (Ex Materis Paints Italia) in via castellana 201 Resana (TV). Rimodulazione dell'analisi di rischio e progetto operativo degli interventi di bonifica area psd - integrazioni CdS istruttoria del 25/02/2016". Trasmesso il 06/06/2016 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 221592 del 07/06/2016.

“Stabilimento Cromology Italia S.p.A (Ex Materis Paints Italia) in via castellana 201 Resana (TV). Rimodulazione dell'analisi di rischio e progetto operativo degli interventi di bonifica - area PSD - Riedizione della Analisi di Rischio sito-specifica con modifiche e integrazioni a seguito della cds istruttoria del 25/02/2016". Trasmesso il 27/07/2016 ed acquisito dall'Unità organizzativa Progetto Venezia con prot. 291441 del 28/07/2016.

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 02/11/2016.

## IL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la Ditta Cromology Italia S.p.A ha trasmesso il documento “Cromology Italia S.p.A. Stabilimento Resana (TV) via Castellana - Rimodulazione dell'analisi di rischio e progetto operativo degli interventi di bonifica - Area PSD” con nota in data 09/11/2015, acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 454989 del 10/11/2015

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- la ditta Cromology Italia S.p.A. ha trasmesso i documenti di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016 con note in data 06/06/2016 e 27/07/2016, rispettivamente acquisite dall'Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 221592 del 07/06/2016 e prot. 291441 del 28/07/2016.

*Mod. A - originale*

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 02/11/2016 (**Allegato A**), dal quale risulta che il documento di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
  
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: “In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il documento "Cromology Italia S.p.A. Stabilimento Resana (TV) via Castellana - Rimodulazione dell'analisi di rischio e progetto operativo degli interventi di bonifica - Area PSD". Trasmesso il 09/11/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 454989 del 10/11/2015, così come integrato dai documenti di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016, trasmessi dalla ditta Cromology Italia S.p.A. con note in data 06/06/2016 e 27/07/2016, rispettivamente acquisite dall'Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 221592 del 07/06/2016 e prot. 291441 del 28/07/2016, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 02/11/2016, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. I lavori di bonifica, dovranno iniziare entro 90 gg dal ricevimento del presente decreto e concludersi come previsto dal crono programma approvato;
3. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 55571 del 12/02/2016, ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
4. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Cromology italia S.p.A, al Comune di Resana, al Comune di Castelfranco Veneto, alla Provincia di Treviso, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso e All'azienda U.L.S.S. 8.
5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci







## **REGIONE DEL VENETO**

**Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

### **CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**

*Verbale della seduta del*

**2 novembre 2016**

**La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 411061 del 24 ottobre 2016, per il giorno 2 novembre 2016, alle ore 9:30, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia in via Piave, 140 – Mestre Venezia.**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il dott. Paolo Campaci introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Cromology Italia S.p.a

Area: Comune di Resana (TV)

Titolo: Cromology Italia S.p.A. (Ex Materis) - Stabilimento Resana (TV) via Castellana - Rimodulazione dell'analisi di rischio e progetto operativo degli interventi di bonifica - Area PSD

Trasmesso il 09/11/2015 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 454989 del 10/11/2015.

Integrato da:

Titolo: Stabilimento Cromology Italia S.p.A (Ex Materis Paints Italia) in via castellana 201 Resana (TV). Rimodulazione dell'analisi di rischio e progetto operativo degli interventi di bonifica area psd - integrazioni CdS istruttoria del 25/02/2016". Rif. Regione.

Trasmesso il 06/06/2016 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 221592 del 07/06/2016.

Titolo: Stabilimento Cromology Italia S.p.A (Ex Materis Paints Italia) in via castellana 201 Resana (TV). Rimodulazione dell'analisi di rischio e progetto operativo degli interventi di bonifica - area PSD - Ri-edizione della Analisi di Rischio sito-specifica con modifiche e integrazioni a seguito della cds istruttoria del 25/02/2016"

Trasmesso il 27/07/2016 ed acquisito dall'Unità organizzativa Progetto Venezia con prot. 291441 del 28/07/2016

PAG. 2/5

Il Presidente, ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016 ha esaminato la documentazione in oggetto, esprimendo in merito un parere favorevole con prescrizioni.

Il dott. L. Zanella, illustra i contenuti del progetto e chiede ad ARPAV e Provincia di Treviso di esprimersi sulle risposte formulate dalla Ditta al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 25/02/2016, in particolare sulle prescrizioni n. 1 e 2.

Il Rappresentante della Provincia di Treviso, dott. A. Gnocchi e la Dott.ssa D. Fiaccavento Rappresentante di ARPAV, esprimono le seguenti osservazioni:

- Per quanto riguarda l'analisi di rischio, le concentrazioni obiettivo di bonifica (CSR) nel suolo insaturo e saturo andranno riverificate in fase di collaudo, per tener conto del percorso di lisciviazione, in considerazione del fatto che, attualmente, dall'osservazione degli esiti dei monitoraggi in falda, con le concentrazioni di saturazione e le concentrazioni massime in sito non si ha la garanzia del rispetto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) ai punti di conformità (POC).
- Anche con riferimento al punto precedente, pur avendo già la conferenza di servizi istruttoria dato le indicazioni su come procedere al collaudo del raggiungimento degli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee, si richiede che venga presentato dal collaudatore, prima dell'inizio delle attività di collaudo, un apposito piano che contenga, oltre alle verifiche sulle acque sotterranee, anche uno o più sondaggi per definire le concentrazioni residue nei terreni insaturi e saturi, che verranno considerate come CSR "definitive". Tale piano di collaudo sarà valutato dagli Enti, ARPAV e Provincia.

**Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile Il Progetto di Bonifica e prescrive altresì di:**

1. I lavori di bonifica dovranno iniziare entro 90 gg dalla data di ricevimento del Decreto di approvazione.
2. Si allega il modello della Provincia di Treviso (ALLEGATO 1) per la garanzia finanziaria. Al riguardo si ritiene opportuno fissare il massimale garantito pari al 50% del totale dei costi come aggiornato sulla base delle succitate indicazioni.
3. Le concentrazioni obiettivo di bonifica (CSR) nel suolo insaturo e saturo andranno riverificate in fase di collaudo, per tener conto del percorso di lisciviazione, in considerazione del fatto che, attualmente, dall'osservazione degli esiti dei monitoraggi in falda, con le concentrazioni di saturazione e le concentrazioni massime in sito non si ha la garanzia del rispetto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) ai punti di conformità (POC).
4. Si chiede che venga presentato dal collaudatore, prima dell'inizio delle attività di collaudo, un apposito piano che contenga, oltre alle verifiche sulle acque sotterranee, anche uno o più sondaggi per definire le concentrazioni residue nei terreni insaturi e saturi, che verranno considerate come CSR "definitive". Tale piano di collaudo sarà valutato dagli Enti, ARPAV e Provincia.
5. Richiamato quanto prescritto in sede di conferenza di servizi istruttoria del 25.02.2016 si ricorda che la fine lavori di bonifica deve essere avallata dal collaudatore. Si ritiene, in assenza di particolari indicazioni specifiche che potranno essere individuate da parte del collaudatore incaricato nel piano di collaudo, di prevedere, allo spegnimento dell'impianto di bonifica, l'esecuzione di un campionamento, al tempo 0, e successivamente al campionamento dopo 1 mese dallo spegnimento, come indicato nel progetto. A seguire, si ritiene debbano essere eseguiti altri quattro campionamenti trimestrali, per un totale di un anno di osservazione, durante il quale verificare che non si abbiano superamenti delle CSC. Si precisa, inoltre, che al superamento delle CSC deve essere riavviato l'impianto, immediatamente, oppure deve essere valutato il tempo necessario all'impianto, in base alla velocità della falda e ai raggi di cattura per richiamare la contaminazione

accertata. Al riguardo dovranno essere considerati sia l'intervallo di tempo intercorrente tra campagne successive di analisi sia i tempi medi di ottenimento degli esiti analitici da parte del laboratorio incaricato. Tali tempistiche e valutazioni dovranno essere inserite nella proposta di collaudo.

PAG. 3/5

Il Verbalizzante

Dott. Lorenzo Zanella



Il Presidente

Dott. Paolo Campaci



*I rappresentanti degli Enti (presenti per tutta la seduta o in parte):*

Dott. P. Campaci - Regione Veneto  
Dott. L. Zanella - Regione Veneto  
Dott. L. Ziraldo - Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso  
Ing. D. Fiaccavento - Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso  
Dott. A. Gnocchi - Provincia di Treviso  
Arch. M. Gallina - Comune di Castelfranco Veneto  
Arch. M. Pierobon - Comune di Resana  
Dott. G. Lustro - Ulss n.8  
Dott. G. Gazzola - Ulss n.8





**FAC-SIMILE**

PAG. 4/5

Alla PROVINCIA DI TREVISO  
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

Via Cal di Breda, 116  
31100 TREVISO (TV)

**FIDEIUSSIONE N. -----**

PREMESSO

- A. che con **...(descrivere l'Atto: deliberazione/determina/decreto/ordinanza...)** ..... di ..... (Regione/Comune/ ...) del ....., la ditta..... (di seguito denominata Contraente) è stata autorizzata, ai sensi dell'Art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 3/2000 e s.m.i., e della L.R. 20/2007 all'esecuzione del progetto operativo di bonifica del sito ....., ubicato nel Comune di ....., (Indirizzo e n. civico, ed eventuali riferimenti catastali);
- B. che l'Art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede la presentazione di idonee garanzie finanziarie a favore della Regione competente per territorio e relative all'esecuzione degli interventi e delle opere di cui al progetto di bonifica approvato;
- C. che l'Art. 6, comma 2, della L.R. 3/2000 ha delegato la Provincia competente per territorio alle funzioni regionali in materia di bonifiche, così come ribadito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 20/2007 e s.m.i.;
- D. che sulla base del citato Art. 6 della L.R. 3/2000, le garanzie finanziarie in materia di bonifiche devono essere prestate alla Provincia competente per territorio che nel caso in esame è la Provincia di Treviso (di seguito denominata Ente beneficiario);
- E. che a garanzia dell'esecuzione delle opere di bonifica previste dal progetto di cui alla lettera A, verso l'Ente beneficiario, la Contraente si è resa disponibile a presentare una garanzia finanziaria di EURO ..... pari al **cinquanta per cento** del costo stimato dell'intervento;
- F. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con fideiussione;
- G. che la Contraente ha già stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i dipendenti e verso terzi in relazione all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A;
- H. che la Contraente accetta per sé e per i suoi successori le obbligazioni derivanti dal presente contratto, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta ad adempiervi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) La sottoscritta SOCIETÀ (banca o compagnia) ..... - Succursale di.....(di seguito denominata Garante), nella persona dei signori in calce indicati con i poteri loro conferiti, abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348, alle condizioni che seguono ed ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore nell'interesse della Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore dell'Ente beneficiario, fino alla concorrenza massima di EURO ..... a garanzia delle opere e prestazioni di cui alle lettere A e E della premessa.
- 2) L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita.

- 3) La sottoscritta Garante si obbliga pertanto a versare all'Ente beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento, dietro semplice richiesta scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R. attestante che gli adempimenti di cui alle lettere A e E della premessa non sono stati regolarmente eseguiti, e beninteso entro il limite massimo di **EURO** ..... quell'importo che le verrà indicato dall'Ente beneficiario come dovuto per il titolo di cui sopra dalla Contraente; il fideiussore non potrà opporre all'Ente beneficiario l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo per la garanzia, o di eventuali supplementi di premio, da parte del debitore principale. Il fideiussore, altresì, non potrà opporre all'Ente beneficiario l'eventuale mancato pagamento del premio/corrispettivo annuale da parte del debitore principale.
- 4) È escluso, ai sensi dell'Art. 1944 del C.C., il beneficio del fideiussore di una preventiva escussione del debitore principale.
- 5) Il fideiussore non potrà, in deroga all'art. 1945 del C.C., opporre all'Ente beneficiario ogni e qualsiasi eccezione spettante al debitore principale.
- 6) È esclusa al Garante la facoltà di cedere a terzi, altre Compagnie ed Enti Abilitati, l'obbligazione scaturente dalla presente garanzia. Pertanto, in caso di escussione della presente fideiussione, il Garante risponde, in ogni caso, direttamente fino all'ammontare dell'intero importo garantito. Rimane ferma la facoltà per il Garante di riassicurarsi presso terzi per il rischio derivante dalla presente garanzia.
- 7) Il contenuto della presente fideiussione annulla e sostituisce ogni condizione diversa o contraria eventualmente contenuta nelle condizioni generali di polizza.
- 8) La presente fideiussione ha validità sino al ..... e sarà **tacitamente rinnovata di anno in anno sino al termine dei lavori di bonifica, attestato dal rilascio di apposita Certificazione da parte della Provincia di Treviso.**
- 9) **A seguito del rilascio, da parte dell'Ente beneficiario, della succitata certificazione di avvenuta bonifica del sito, come previsto dal comma 3 dell'Art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora non sia pervenuta alla SOCIETÀ (banca o compagnia) ..... – Succursale di ..... richiesta di pagamento con le modalità di cui sopra, la presente fideiussione, in deroga all'art. 1957 del Codice Civile, si riterrà priva di ogni ulteriore efficacia, anche senza la sua materiale restituzione.**
- 10) Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente impegno, sarà competente a giudicare il Foro di Treviso.

Data

FIRME

**N.B. la sottoscrizione in nome e per conto del fideiussore deve essere effettuata da soggetto dotato di adeguati poteri, che devono essere attestati con la produzione di idonea documentazione avanti ad un notaio. Da questi deve essere certificata l'autenticità della sottoscrizione nonché i requisiti negoziali richiesti.**